



**COMUNE DI CEFALA' DIANA**  
PROVINCIA DI PALERMO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

AVVISO

Il decreto legge 28 marzo 2014, n.47 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n.80 dispone che " Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi da oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nella forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445".

**Le persone interessate a chiedere la residenza nel Comune di Cefalà Diana devono pertanto essere consapevoli che la occupazione abusiva dell'immobile nel quale si chiede la residenza rende la stessa residenza nulla a tutti gli effetti di legge.**

**Attenzione:** la dimostrazione o, comunque, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorio della non abusiva occupazione dell'immobile, conformemente alla lettera della legge e ai principi di economicità e di non aggravamento del procedimento (art.1, commi 1° e 2° L.7 agosto 1990, n.241), deve essere resa dagli interessati ai soggetti somministranti i servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa.

Cefalà Diana, li 30-1-2019

L'Ufficiale D'Anagrafe Delegato  
(Caterina Di Palermo)

